



Statuto Associazione Volontari Caritas Monza
05 Settembre 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TRIBUTARIO DI MONZA
Registrato addi 9 SETTEMBRE 2022
al N. 2670 Serie 3
Esattile ESEUTE

STATUTO

Associazione Volontari Caritas Monza - ODV

[Handwritten signature]

Art.1
Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "Associazione Volontari Caritas Monza - ODV" che in seguito sarà semplicemente denominata: "l'Associazione".
2. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione ha sede in Monza, via Zucchi 22/b. Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art.2
Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:
 - a. promuovere lo spirito di solidarietà cristiana nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale in collaborazione con gli organi della fondazione "Caritas Ambrosiana" e delle sue articolazioni territoriali (zonali, decanali, parrocchiali). Opera altresì nell'ambito di iniziative non espletate direttamente da Caritas ma che perseguono i medesimi fini;
 - b. promuovere una conoscenza corretta da parte della cittadinanza delle situazioni di disagio sociale, di emarginazione e, in generale, di tutte le situazioni a rischio presenti sul territorio;
 - c. promuovere e sostenere iniziative rivolte al miglioramento e/o alla prevenzione delle problematiche presenti sul territorio quali:
 - grave emarginazione adulta
 - disagio minorile
 - integrazione sociale
 - dialogo interculturale ed interetnico
 - disabilità fisica e psichica
 - tossicodipendenza,
 - alcool dipendenza
 - anziani
 - d. indirizzare, accompagnare e formare tutti coloro che, aderendo all'Associazione, intendono portare il loro sostegno per il perseguimento delle finalità sopra esposte rivolgendo particolare attenzione alle inclinazioni ed ai desideri più profondi dei volontari che parteciperanno attivamente alla vita associativa, in quanto persone che decidono di mettersi in gioco per crescere e realizzarsi attraverso esperienze di solidarietà e di condivisione.

3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, lettere:

- a) Interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) Formazione extra-scolastica
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- u) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:

- a. operare in maniera specifica e non saltuaria per la valorizzazione del volontariato presente sul territorio in collaborazione con gli enti territoriali, al fine di raggiungere gli obiettivi sopracitati;
- b. realizzare e gestire i centri di ascolto sul territorio;
- c. affiancare e sostenere, nell'ambito di progetti condivisi, le figure professionali che operano all'interno di strutture e/o enti già presenti sul territorio offrendo il proprio supporto per:
 - gestione tecnica delle strutture (es: manutenzioni ordinarie e straordinarie, riordino degli spazi, ...)
 - affiancamento degli operatori ed educatori durante i loro interventi sui soggetti inseriti
 - fornitura di supporto culturale, tecnico e legislativo
 - esecuzione di particolari mansioni richieste dalla collaborazione con tali enti (es: trasporto di materiale, trasporto di utenti, ...)
- d. attuare progetti, anche in forma sperimentale, rivolti a bisogni che non trovano risposte sul territorio (quali, ad esempio, i seminari di sensibilizzazione al volontariato rivolti agli studenti delle scuole superiori);

- 
- e. realizzare interventi ed organizzare iniziative di carattere culturale e sociale volte allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della solidarietà, dell'integrazione, dell'aiuto reciproco, della lotta all'emarginazione e del rispetto delle diversità e delle differenze.
 5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
 6. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2.1 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
 7. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
 8. L'Associazione può partecipare a bandi per il finanziamento di progetti, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ai sensi delle norme vigenti e nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Art.3

Aderenti all'Associazione

- 
1. Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta essendo interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali condividendone lo spirito e gli ideali e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
 2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
 3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
 4. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
 5. Sono escluse partecipazioni temporanee e non con carattere di continuità alla vita dell'Associazione.
 6. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
 7. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
 8. Criteri di ammissione degli aderenti:
 - a. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
- 

- b. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.
- 9. Criteri di esclusione degli aderenti:
 - a. per dimissioni volontarie
 - b. per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
 - c. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
 - d. per decesso
 - e. per comportamento contrastante con gli scopi statuari
 - f. per persistente violazione degli obblighi statuari
- 10. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate ai soci. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4

Diritti e doveri degli aderenti

- 1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 2. Gli aderenti hanno il diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega
 - b. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
 - d. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
 - e. di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- 3. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
- 4. Gli aderenti sono obbligati:
 - a. ad osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi sociali
 - b. a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
 - c. a svolgere le attività concordate ed ad impegnarsi in modo continuativo e non sporadico nell'ambito associativo per contribuire a realizzarne gli scopi
 - d. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
7. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione, non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione stessa. Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote essendo statuito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

Art.5

Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
 - b. eventuali fondi di riserva
 - c. erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione
 - b. contributi di privati
 - c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
 - d. contributi di organismi internazionali
 - e. donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni
 - g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
 - h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - i. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
3. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del vice Presidente o di altro membro dell'Associazione a cui sia stata rilasciata da parte del Consiglio esplicita delega scritta.

Art.6

Organi sociali dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - a. Assemblea degli aderenti
 - b. Il Consiglio Direttivo

- c. Il Presidente ed il vice Presidente
- 2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
 - a. L'organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;
 - b. Il Collegio dei Garanti
- 3. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il collegio dei garanti hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
- 4. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.7

Assemblea degli aderenti

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dall'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

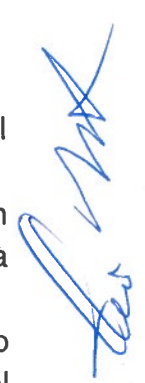
- a. l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - b. l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - c. l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
6. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
 - c. eleggere i componenti dell'organo di controllo e revisione legale dei Conti (se previsto);
 - d. approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - f. fissare l'ammontare della quota associativa.
1. D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- 
- 
2. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
 3. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
 4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
 5. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
 6. Per le delibere riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.
 7. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

- 
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
 2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
 5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti eletti.
 6. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza semplice dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.
 7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
 8. Compete al Consiglio Direttivo:

- 
- 
- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - e. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - f. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
 - g. nominare eventualmente il Segretario ed il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - h. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - i. deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - j. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - k. assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - l. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - m. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
9. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
10. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a che non siano eletti i loro successori.

Art.9

il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.
2. Il Presidente:
 - a. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - b. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi

- e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - d. presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - e. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
 4. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 10

Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui

l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art.11

Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio:
 - a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b. giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.12

Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art.13

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.14

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci (convocata con specifico ordine del giorno) con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.15

Norme di rinvio

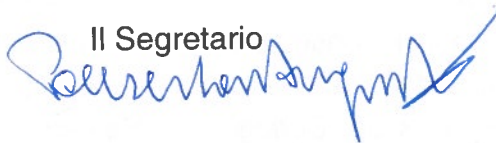
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.16

Norme di Funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Il Segretario



Il Presidente

